

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).*

---

## **Provvedimento di fermo di beni mobili registrati e giurisdizione**

*Con riferimento alle controversie aventi per oggetto il provvedimento di fermo di beni mobili registrati, di cui all'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1972, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di fermo, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento di fermo si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari.*

**Tribunale di Foggia, sezione prima, sentenza non definitiva del  
10.4.2014**

*...omissis...*

Considerato che parte attrice ha agito in giudizio chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento del danno, e l'immediata cancellazione del fermo amministrativo eseguito dalla xxx con comunicazione del 14.1.2010;  
considerato che a sostegno dell'istanza ha posto sia l'illegittimità del fermo amministrativo, e sia la vessazione che aveva subito a causa dell'attività posta in essere xxxx, di cui era responsabile anche l'Ente locale convenuto;  
considerato che le convenute hanno chiesto il rigetto della domanda;  
considerato che il GI ha fissato la decisione sul difetto di giurisdizione sollevato d'ufficio;

ritenuto che in effetti sulla domanda inerente il fermo amministrativo, di cui è stata chiesta la cancellazione, la giurisdizione appartiene al Giudice Tributario, venendo all'attenzione una questione inerente crediti tributari (Sez. U, Ordinanza n. 14831 del 05/06/2008, Rv. 603317 ha affermato che "con riferimento alle controversie aventi per oggetto il provvedimento di fermo di beni mobili registrati, di cui all'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1972, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di fermo, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento di fermo si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari. -Nella specie è stata affermata la giurisdizione del giudice ordinario essendo stato disposto il fermo per contributi INPS";

ritenuto, quanto all'altra domanda, inerente il risarcimento dei danni, che a prescindere da ogni valutazione di merito deve prendersi atto che parte attrice ha chiesto a suo tempo la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., che non erano stati concessi, sicché allo stato deve provvedersi a fissare nuova udienza per consentire il deposito delle memorie;

ritenuto, quanto alle spese, che sulle stesse si provvederà in sede di decisione definitiva,

p.q.m.

Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da xxx nei confronti del Comune di xxx. e della xxxx Spa, ogni altra domanda od eccezione rigettata, così provvede:

Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda di cancellazione del fermo amministrativo, spettando la giurisdizione al giudice tributario;

Provvede per la prosecuzione del giudizio come da separato provvedimento.

Così deciso in Foggia, lì 10.4.2014

Il Giudice

Michele NARDELLI